

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-150 del 10/02/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ESSE A Srl per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, via dell'Industria n° 20
Proposta	n. PDET-AMB-2016-151 del 09/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ESSE A Srl per lo stabilimento sito in comune di Sasso Marconi, via dell'Industria n° 20

II DIRIGENTE

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ESSE A Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Sasso Marconi, via dell'Industria n° 20 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società ESSE A Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ESSE A Srl, c.f 03972590370 e p.iva 00683651202, avente sede legale e stabilimento in comune di Sasso Marconi, via dell'Industria n° 20, ha presentato in data 22/07/2015⁸ al Suap del comune di Sasso Marconi domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di progettazione e realizzazione di lavorazioni elettriche ed attualmente autorizzate con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna PG n° 159951 del 01/10/2010. Viene inoltre richiesta l'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

In data 22/09/2015 è pervenuto il parere favorevole di ARPA⁹ al rilascio dell'AUA.

In data 06/11/2015 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato¹⁰ e successivamente in data 25/11/2015 è pervenuto il parere del Comune di Sasso Marconi¹¹

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui assimilabili al domestico in pubblica fognatura come individuati in allegato B

Il Dirigente
Giampaolo Soverini

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo

⁷In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 101440 del 18/08/2015

⁹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 111683 del 22/09/2015

¹⁰ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 129118 del 06/11/2015

¹¹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 136281 del 25/11/2015

3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

ESSE A Srl - Comune di Sasso Marconi - via dell'Industria n° 20

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e realizzazione di lavorazioni elettriche svolta dalla società ESSE A Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Sasso Marconi, via dell'Industria n° 20, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ESSE A Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: LAVAPEZZI INDUSTRIALE

Punto di emissione eliminato

EMISSIONI E2 - E6
PROVENIENZA: TORNITURA E SOFFIAGGIO PEZZI

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
di cui nebbie oleose	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONI E3 - E7
PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA OFFICINA
EMISSIONE E5
PROVENIENZA: LAVAGGIO VIAKAL

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: FORNO INDURIMENTO

Portata massima	500 Nm ³ /h
-----------------------	------------------------

Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	30 mg/Nm ³
---	-----------------------

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E6 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E6 e comunque non oltre il 31.01.2017 salvo diversa

comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.01.2017 la presa di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ESSE A Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E2, E4 ed E6.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ESSE A Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ESSE A Srl - Comune di Sasso Marconi - via dell'Industria n° 20

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Lo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate è sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/06 e dalla DGR 1053/2003 a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal regolamento del gestore del servizio idrico integrato; dovranno essere rispettate le prescrizioni gestionali riportate nel parere di Hera Spa Prot. gen. 127289 del 5/11/2015 Ente gestore del Servizio Idrico integrato e nel parere del comune di Sasso Marconi che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 17522/2015/UT/REL/cb
Classificazione 08/03
Fascicolo 2015/28
Pos. 2015/AUA07

Sasso Marconi, 24/11/2015

Città Metropolitana di Bologna
Unità operativa pianificazione ambientale
Via San Felice, 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale - proc. **N. 2015/AUA07** – prot. 11365 del 22/07/2015 Richiedente: **ESSE A** per insediamento a Sasso Marconi in VIA DELL'INDUSTRIA, 18, 20, 22 -matrice scarico di acque industriali assimilate alle domestiche con recapito in pubblica fognatura e modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Trasmissione parere e richiesta di rilascio provvedimento finale – comma 4 e 5 art. 4 del D.P.R. 59/2013

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto e visti gli atti ed elaborati presentati da ESSE A SRL con sede legale a SASSO MARCONI in via dell'Industria, 20;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente, ARPA, prot. 1821/2015 ricevuto con prot. 14198 in data 23/09/2015 (matrice emissioni in atmosfera);

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera in data 05/11/2015 prot. 127289 ricevuto con prot. 16545 del 06/11/2015 (matrice scarico acque reflue);

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, richiesta in data 22/07/2015 prot. 11365 da ESSE A SRL per insediamento a Sasso Marconi via DELL'INDUSTRIA, n. 20 svolgente attività di progettazione e realizzazione di apparecchiature elettromeccaniche, per le seguenti matrici:

- Autorizzazione allo scarico di acque industriali assimilate a quelle domestiche con recapito in pubblica fognatura;
- Modifica sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/2006);

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile del Procedimento
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 5 novembre 2015

Prot. gen. 127289

ns. rif. Hera spa Data prot.: 08-09-2015 Num. Prot.: 0102574

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Esse A Srl con Unico Socio"- Progettazione e realizzazione di lavorazioni elettromeccaniche nell'insediamento di Via Dell'Industria n.20 in Comune di Sasso Marconi (BO).

Comune di Sasso Marconi Prot. 13139 del 03/09/2015 – POS 2015/AUA07

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Theodorus Wilhelmus George Gerardus Cornielje in qualità di legale rappresentante della Ditta "**ESSE A SRL A SOCIO UNICO**" con sede legale e insediamento da adibire all'attività di progettazione e realizzazione di lavorazioni elettromeccaniche nonché commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche, in VIA DELL'INDUSTRIA n°20 - Comune di Sasso Marconi (BO);

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto che la Ditta "ESSE A SRL", con sede legale e operativa a Sasso Marconi in Via dell'Industria 20, è specializzata nel settore ricambi e accessori per sistemi laser;

preso atto dalla documentazione allegata che le acque reflue scaricate nella fognatura pubblica di Via dell'Industria derivano dai n.5 servizi igienici utilizzati dagli operatori (28 dei quali in turnazione e 5 con presenza saltuaria);

preso atto della dichiarazione che "non sono presenti acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo che convogliano nella rete fognaria";

COMUNE DI SASSO MARCONI

Area dei Servizi alla Collettività e al Territorio

Unità Operativa Ambiente

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

preso atto della dichiarazione che sui piazzali non sono presenti attività di deposito di materie prime o rifiuti, per cui le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali stessi non sono sottoposte agli adempimenti previsti dalla DGR n.286/2005;
preso atto della quantità di acque reflue scaricate in pubblica fognatura, stimate in V=714 mc/anno per le acque reflue domestiche e V= 727 mc/anno per le acque meteoriche ricadenti su coperture e piazzali, con fognatura mista interna esistente;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche + meteoriche non contaminate convogliate in pubblica fognatura con condotta fognaria interna mista;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere autorizzato ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue (fossa tipo Imhoff) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.